



**COMUNE DI
CASSANO SPINOLA**
Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE N. 45

del 21 SETTEMBRE 2021

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**MODIFICA UTILIZZO CONGIUNTO CON IL COMUNE DI SANT'AGATA
FOSSILI DEL DIPENDENTE SIG. PAOLO GELSO AI SENSI DELL'ART. 1,
COMMA 124, DELLA LEGGE 145/2018**

L'anno duemilaventuno addì ventuno del mese di settembre alle ore 11:00 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Nome e Cognome	Presenti	Assenti
1	Alessandro BUSSETI	X	=
2	Paolo CERIA	X	=
3	Renato BELLINGERI	=	X
		2	1

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale il *dott. Giulio GIRALDI* con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, l'*ing. Alessandro BUSSETI* - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO:

- l'art. 14 del CCNL del personale del Comparto Regioni/ Autonomie locali sottoscritto il 22 gennaio 2004, secondo cui gli enti locali, per soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e conseguire una economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il CCNL per i periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza;
- l'art. 1, comma 124 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), che ripropone sostanzialmente la stessa norma contrattuale di cui al periodo precedente: *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004.”*;

ATTESO che l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) ha fornito degli *Orientamenti Applicativi* per la disciplina di tale fattispecie, di seguito riassumibili:

- l'utilizzo condiviso del dipendente è consentito secondo le quantità e modalità stabilite nell'apposita convenzione che gli enti interessati sono tenuti a stipulare in materia;
- il rapporto di lavoro continua a far capo esclusivamente all'ente di appartenenza. La disciplina dell'art.14 del CCNL del 22 gennaio 2004, infatti, consente ai due enti di utilizzare lo stesso lavoratore ma solo nell'ambito dell'orario complessivo cui lo stesso è tenuto, sulla base del proprio contratto individuale, presso l'ente di appartenenza, attraverso una distribuzione dello stesso secondo le previsioni della convenzione di utilizzazione;
- conseguentemente, essendo sempre unico ed unitario il rapporto di lavoro, al lavoratore, nell'esecuzione dello stesso, deve essere riconosciuto il numero dei giorni di ferie previsti dal CCNL, in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro su 5 o 6 giorni settimanali; tale numero di giorni di ferie resta sempre unico anche nel caso di utilizzo del personale ai sensi dell'art.14 del CCNL del 22.1.2004;
- poiché la giornata di ferie è unica ed infrazionabile è evidente che, ove il dipendente chiedi di fruire di un giorno di ferie, lo stesso, date le particolari modalità di ripartizione dell'orario di lavoro adottate nell'ambito della convenzione, dovrà necessariamente essere considerato in ferie sia presso l'ente di appartenenza sia presso quello di utilizzazione;
- la fruizione delle ferie, presso l'ente di appartenenza e quello di utilizzazione, avviene secondo le regole generali, sulla base quindi anche delle richieste del dipendente; evidentemente, nel caso di fruizione presso l'ente utilizzatore, questo deve darne anche comunicazione a quello di appartenenza, per la verifica del rispetto della quantità massima e delle modalità temporali di utilizzo, come stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale;
- l'orario di obbligo settimanale di 36 ore non può in alcun modo essere modificato in aumento in sede decentrata;
- la convenzione stabilisce anche la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale (evidentemente in proporzione alla durata della prestazione presso ciascun ente) nonché tutti gli altri profili necessari per una corretta ed efficiente utilizzazione del lavoratore stesso;

ATTESO, altresì, che le sezioni regionali della Corte dei conti hanno fornito i seguenti pareri in merito:

- "[...] *nell'ipotesi di scavalco condiviso le spese sostenute pro quota dall'ente di destinazione per la prestazione lavorativa condivisa con l'ente di appartenenza saranno da computarsi, in ogni caso, nella spesa per il personale ai sensi dell'art.1, commi 557 o 562, della legge n.296/2006 e, conseguentemente, saranno soggette alle relative limitazioni (cfr. Sezione delle Autonomie deliberazione n.23/2016; Sezione Regionale Molise deliberazione n. 105/2016/PAR; Linee guida per il rendiconto della gestione 2014, Sezione quinta, quesiti 6.6.3 - 6.2)*" (Sezione regionale di controllo per il Molise, delib. n.109/2017/PAR);

- la sezione Autonomie ha chiarito che devono rimanere escluse dalle limitazioni della disciplina vigente circa l'applicabilità dei limiti di spesa, ex art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, nel caso in cui le amministrazioni utilizzano, per esigenze temporanee, l'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni in quanto, non comportando incremento della spesa complessiva, sono dirette ad ottimizzare l'allocation delle risorse umane attraverso una distribuzione più efficiente sul territorio, realizzata con la cessione dell'attività lavorativa di dipendenti ovvero con la costituzione di uffici comuni per la gestione in forma associata di funzioni e servizi (*parere 23/2016*);

- "*l'utilizzazione del lavoratore mediante l'istituto dello "scavalco condiviso" non perfeziona dunque un'assunzione a tempo determinato, ma uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico (sul punto, cfr. SRC Lombardia, deliberazione n.414/2013/PAR). Con la conseguenza che per la sua instaurazione non occorre la costituzione di un nuovo contratto, essendo sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza*" (Sezione regionale di controllo per il Molise, delib. n. 105/2016/PAR);

- il lavoratore rimane legato al rapporto d'impiego con l'ente originario, ma rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di altro ente pubblico in forza dell'autorizzazione dell'amministrazione di provenienza e nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale. La permanenza del rapporto presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario di lavoro giornaliero e settimanale. Quest'ultimo non potrà superare, nel cumulo delle prestazioni, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario. deliberazione (*Sezione regionale di controllo per la Lombardia, delib. n. 303/2014*);

- nel caso in cui l'amministrazione si determina ad utilizzare le forme dello "scavalco condiviso" nei termini contrattualmente previsti dall'articolo 14 CCNL, le spese sostenute *pro quota* per tali prestazioni lavorative del dipendente a scavalco condiviso devono essere computate a carico dell'ente di destinazione (in tal senso, Corte de Conti Lombardia, del 414/2018). Ne consegue che l'ente di astratta appartenenza non può fare riferimento alla somma rimborsata per ampliare il proprio plafond di spesa per il personale, ciò in quanto, diversamente, verrebbe a cumulare un duplice beneficio: da un lato non computerebbe le somme rimborsate tra le spese per il personale ai fini del rispetto del relativo limite, mentre si fonderebbe sulle stesse quale base da cui partire per calcolare gli obblighi di riduzione (*Sezione regionale di controllo per la Lombardia, delib. n. 477/2013*);

RAVVISATO, stanti gli stringenti vincoli normativi in materia di assunzioni, che il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni rappresenti, oggi, uno strumento importante per mettere a disposizione degli enti locali le necessarie risorse umane;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni:

- n. 58 del 22.11.2017, rettificata con successivo provvedimento n. 68 del 20.12.2017, con cui veniva autorizzato l'utilizzo a tempo determinato per un anno, salvo proroga/rinnovo, per n. 18 ore settimanali, a decorrere dal 1.05.2018, presso il Comune di Sant'Agata Fossili, del proprio dipendente, Sig. Paolo Gelso, con profilo professionale di collaboratore tecnico-manutentivo (operaio specializzato), inquadrato nella Categoria B3, trattamento economico B6, per sopperire alla

carezza di personale a seguito di collocamento a riposo del proprio operaio e approvato l'accordo-convenzione, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.1.2004;

- n.17 del 27.03.2019 che rinnovava il predetto accordo-convenzione, per n. 12 ore settimanali, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale;
- n. 50 del 13.09.2019, costituente appendice dell'accordo- convenzione siglato in data 29.04.2019, che ha provveduto, su richiesta formale del Sindaco del Comune di Sant'Agata Fossili, alla rettifica degli artt. 3 e 5 della predetta convenzione con riduzione da n. 12 ore settimanali a n. 6 ore settimanali l'utilizzo del dipendente Paolo Gelso e dei relativi oneri fiscali in misura di 6/36;
- n. 28 del 30.04.2020 che prorogava la suddetta convenzione per l'utilizzo del proprio dipendente a tempo indeterminato e pieno, Sig. Paolo Gelso, con profilo professionale di collaboratore tecnico-manutentivo (operaio specializzato), inquadrato nella Categoria B3, trattamento economico B6;

CONSIDERATO che il citato accordo-convenzione è prorogabile/rinnovabile e che, come da accordi verbali intercorsi tra il Sindaco del Comune di Sant'Agata Fossili e quest'Amministrazione, perdurando le esigenze che sono alla base dell'utilizzo congiunto, la convenzione viene prorogata/rinnovata;

VISTA, nello specifico, la richiesta datata 12.07.2021 e pervenuta in pari data al numero di protocollo 3662, con cui il Sindaco di Sant'Agata Fossili richiede la conferma della convenzione fino al 30.04.2022, con la modifica delle ore di utilizzo, le quali vengono identificate in n. 2 ore settimanali;

RITENUTO di modificare il numero di ore autorizzate, prevedendole nei termini e nella quantificazione richiesta, con il consenso del dipendente, Sig. Paolo Gelso;

VISTO:

- il Documento unico di programmazione (DUP) 2021-2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 11.02.2021;
- il Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 11.02.2021;

VISTO:

- l'art. 53, comma 8, del D.lgs. 30.03.2001 n. 165;
- la L. 7.08.1990 n. 241;
- il D.lgs. 18.08.2000 n. 267, in particolare l'art. 92;
- lo Statuto Comunale, in particolare l'art. 3 e l'art. 49;
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in particolare l'art. 21;

ACQUISITO il parere favorevole espresso, ai sensi degli artt. 49 e 147- *bis* del D.lgs. n. 267/2000, dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Settore Economico – finanziario in ordine alla regolarità contabile.

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano

D E L I B E R A

1. Di prendere atto che quanto indicato in parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2. Di accogliere quanto richiesto dal Sindaco di Sant'Agata Fossili con nota datata 12.07.2021 e pervenuta in pari data al numero di protocollo 3662, in relazione all'utilizzo congiunto del dipendente Sig. Paolo Gelso;
3. Di rinnovare, di conseguenza, fino al 30.04.2022 l'utilizzo congiunto con il Comune di Sant'Agata Fossili del dipendente Sig. Paolo Gelso, ai sensi dell'art. 1, comma 124, della legge 145/2018, modificando, rispetto a quanto previsto precedentemente, esclusivamente il numero di ore prestate dal dipendente presso il Comune di Sant'Agata Fossili, nell'ambito dell'orario settimanale d'obbligo, portandole a n. 2 ore settimanali;
4. Di dare atto che per il resto non vengono modificati i rapporti convenzionali;
5. Di prevedere che copia della presente deliberazione, sottoscritta dalle parti interessate, costituisca appendice all'accordo-convenzione citato in parte narrativa;
6. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Sant'Agata Fossili, per quanto di competenza;
7. Di demandare ai relativi responsabili gli adempimenti conseguenti;
8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, con apposita votazione unanime, per assicurare la tempestiva riorganizzazione dell'attività lavorativa da parte dei soggetti interessati.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
f.to Alessandro Busseti

Il Vicesindaco
f.to Paolo Ceria

Il Segretario Comunale
f.to Giulio Giraldi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io Sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 28/09/2021 all'Albo Pretorio on-line nel sito Web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, 28/09/2021

Il Segretario Comunale
f.to Giulio Giraldi

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI
(Art. 125 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 28/09/2021 giorno di pubblicazione ai Capigruppo Consiglieri.

Visto: Il Sindaco
f.to Alessandro Busseti

Il Segretario Comunale
f.to Giulio Giraldi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del TUEL 267/2000.

Addì, 28/09/2021

Il Segretario Comunale
f.to Giulio Giraldi
